



REGIONE BASILICATA



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

C.SO GARIBALDI, 139 - 85100 Potenza
Tel. 0971/668512

ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Telecontrollo della Flotta aziendale per
n° 180 dispositivi



INDICE

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Art. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO.....	3
Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO	4
Art. 5 - TEMPI DI CONSEGNA	4
Art. 6 - PAGAMENTI	4
Art. 7 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO E SICUREZZA.....	4
Art. 8 - SUBAPPALTO.....	5
Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA.....	5
Art. 10 - PENALI.....	6
Art.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 12 - FORO COMPETENTE	6
Art. 13 - NORME DI RINVIO.....	6
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
Art. 15 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE	7



DISCIPLINARE D'ONERI E TECNICO

Servizio di Telecontrollo della Flotta aziendale per n° 180 dispositivi

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di un "Servizio di Telecontrollo della Flotta aziendale per n° 180 dispositivi" per l'espletamento dei compiti istituzionali della Protezione Civile, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ottemperando a quanto previsto dall'art.7 co. 2 del D.L. 52/2012 avvalendosi della procedura negoziata disciplinata dall'art. 49 comma 5 e 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/23.

L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente disciplinare la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo a qualsivoglia titolo richiesto.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti fra la Regione Basilicata ed il contraente aggiudicatario della presente procedura sono regolati:

- dal **D.Lgs. 36/2023** e ss.mm.ii e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 50, comma 1, lett. b), che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
- dalle disposizioni di cui al presente disciplinare e relativi allegati;
- dal **Codice civile** e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal **D.Lgs. 81/2008** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dalla **L. 145/2018** (Legge di Bilancio 2019), per quanto attiene agli affidamenti sottosoglia e all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 34.377,04 (euro trentaquattromilatrecentosettantasette,04) IVA esclusa, per un totale onnicomprensivo € 41.940,00 (euro quarantunomilanovecentoquaranta/00) IVA compresa, a valere sui fondi D.L. 120/2021 – fondo art.1, comma 473, L.234/2021 – annualità 2023, per la fornitura di un "Servizio di Telecontrollo della Flotta aziendale per n° 180 dispositivi per la durata di 36 mesi".

L'importo si intende comprensivo della fornitura inclusa nel servizio.



Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Il Servizio di Telecontrollo della Flotta aziendale per n° 180 dispositivi di durata pari a trentasei mesi è un servizio di geolocalizzazione satellitare (SCATOLA NERA) comprensivo di dispositivo in comodato d'uso incluso SIM con traffico nazionale per la durata di trentasei mesi per n.180 apparati.

Il servizio dovrà permettere di registrare le abitudini di guida dei conducenti mediante l'acquisizione delle velocità, dei percorsi e delle soste effettuate durante i tragitti del mezzo, nonché la geolocalizzazione su mappa web dei percorsi.

Dovrà essere possibile la visualizzazione in contemporanea di tutti i mezzi aziendali su una unica mappa, su piattaforma web.

L'interfaccia web dovrà garantire la funzionalità di esportazione dei dati in formato rielaborabile.

Il servizio sarà comprensivo della fornitura di 180 apparati in comodato d'uso con SIM mobile installata abilitata al traffico nazionale ed attiva per tutta la durata dell'appalto, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

L'apparecchio sarà in grado di rilevare dati di localizzazione satellitare GPS e di trasmetterli via GSM o GPRS da installare sui mezzi della flotta aziendale.

L'apparato base sarà costituito da un Modulo GSM/GPRS/GPS munito di una SIM per la trasmissione GPRS, un'antenna GSM/GPRS, un'antenna GPS e i cavi per il collegamento alla batteria dell'autoveicolo.

Al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione fluida dei dati di localizzazione, il sistema di tracking GPS deve essere interoperabile con altri sistemi/piattaforme dell'Ecosistema Informativo di Protezione Civile, attraverso l'utilizzo di Web Services standardizzati (REST o SOAP), nei formati tecnologici standard (JSON/XML).

È altresì inclusa nella fornitura la documentazione delle API ed il supporto tecnico per la risoluzione di problematiche legate all'interoperabilità.

Art. 5 - TEMPI DI CONSEGNA

Il servizio di Telecontrollo della Flotta aziendale per n° 180 dispositivi prevede la fornitura di n. 180 apparati in comodato d'uso da consegnare entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, un sistema di tracking GPS mediante applicativo WEB e un servizio WEB finalizzato alle integrazioni e alle interoperabilità del suindicato sistema con le piattaforme informative dell'ufficio della Protezione Civile della durata di n. 36 mesi naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Art. 6 - PAGAMENTI

Considerato che la fornitura in parola è ad esecuzione immediata, il pagamento sarà corrisposto in unica soluzione, previa certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP, a seguito della fatturazione e delle verifiche contabili.

Art. 7 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO E SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 11 del Codice il contratto collettivo applicato è quello del "Terziario, Distribuzione e Servizi" (codice identificativo H011)".



REGIONE BASILICATA

L'operatore economico può indicare nell'allegato modello sul possesso dei requisiti e nell'offerta economica il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello suindicato.

L'operatore economico è responsabile del rispetto di tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.

L'operatore economico è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'operatore economico s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché quelle previste nel piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dall'operatore economico stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'operatore economico è obbligato altresì a:

- ✓ rispettare le prescrizioni e le normative concernenti le modalità, la strumentazione oggetto della fornitura;
- ✓ uniformarsi a proprie spese ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia dagli organi competenti, senza che ciò comporti una revisione degli oneri a carico della Stazione Appaltante;
- ✓ esibire, a richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

La Stazione Appaltante potrà in ogni caso richiedere in merito, gli opportuni accertamenti ai competenti uffici. Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti tra l'operatore economico e il personale da questa dipendente.

L'operatore economico, inoltre, è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione della fornitura ed è obbligato ad indennizzare il danneggiato dai danni medesimi.

Infine, ricade esclusivamente sull'operatore economico ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni, sia al personale addetto che a terzi.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di subappalto il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione del servizio, prima della sottoscrizione del contratto, l'Affidatario deve costituire, comunicando gli estremi alla Stazione Appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, per un importo come stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora si verificassero da parte dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione, inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante procede all'incameramento della garanzia.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di ultimazione del servizio o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.



Art. 10 - PENALI

Qualora nell'esecuzione della fornitura, si determini un ritardo non sanato da sospensioni o proroghe esplicitamente richieste ed assentite dal RUP, l'operatore economico sarà soggetto ad una penale di €20,00 (venti,00) tra 0,5‰ e 1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, durante l'esecuzione della fornitura, se il RUP riscontri difformità rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, lo stesso provvede a richiedere correzioni indicandone il tempo di effettuazione.

L'eventuale sopravvenienza di ulteriori cause di forza maggiore tali da rendere necessaria la sospensione temporanea della fornitura, deve essere immediatamente comunicata al RUP che, valutata la fondatezza dei fatti esposti, concede la sospensione richiesta.

Resta inteso che l'importo della penale non può superare il 10% dell'importo netto complessivo dell'affidamento, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10%, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione per grave inadempimento.

Art.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o inadempimento nell'esecuzione della fornitura;
- b) interruzione nella fornitura senza giustificato motivo;
- c) sopravvenuto stato fallimentare dell'operatore economico e altra procedura concorsuale relativa al medesimo operatore economico;

In tali circostanze la Stazione Appaltante può dichiarare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo PEC, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni. Qualora, entro ulteriori cinque giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, l'operatore economico non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si ritiene risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente riportato agli articoli precedenti, per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente affidamento sarà competente il Foro di Potenza.

Art. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative, nonché le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'utilizzazione dei Fondi Strutturali.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione all'affidamento all'operatore economico è richiesto di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano». In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento



REGIONE BASILICATA

2016/679/UE, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

Pertanto, con riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto:

- a) i dati sono trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'ufficio Protezione Civile coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, possono essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- b) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di selezione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- c) in quanto interessati al trattamento dati, i concorrenti possono esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui garantiti dal GDPR (articoli 7 par 3 e 15-21);
- d) il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore dell'ufficio Protezione Civile. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- e) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma -Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679;
- f) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Dott. Nicola Petrizzi, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it) PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

L'Affidatario è nominato, inoltre, Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto da sottoscrivere prima della stipula del contratto.

Art. 15 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, le Parti convengono che, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, è fatto divieto al personale coinvolto nell'esecuzione del presente contratto, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Aggiudicatario, di svolgere attività lavorativa o professionale presso quest'ultimo, ovvero di intrattenere con esso rapporti di collaborazione o consulenza a qualsiasi titolo.



REGIONE BASILICATA

La violazione del presente divieto comporta la nullità dei contratti eventualmente stipulati e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

IL RUP
Geom. Ugo ALBANO



UGO ALBANO
15/06/2026 13:48:10 UTC+0200

Signed with  NamiriaSign